

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2413 del 17/05/2021
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA BERTONI FORGIATI SRL DI LUZZARA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2443 del 13/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciassette MAGGIO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.10179/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**BERTONI FORGIATI Srl**" – **Luzzara**.

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**BERTONI FORGIATI Srl**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **Luzzara – Via Che Guevara n.28** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di **forgiatura e verniciatura**, acquisita agli atti di ARPAE con PG/50431 del 31/03/2021.

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA.

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Novellara - con atto PG/57658 del 14/04/2021;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Luzzara in data 21/04/2021 al PG/61794.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005"; Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

#### determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"BERTONI FORGIATI Srl"** ubicato nel Comune di **Luzzara – Via Che Guevara n.28** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2018-6017 del 19/11/2018.

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

**- Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;**

**- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

**Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.

La Ditta "**BERTONI FORGIATI Srl**" è autorizzata a modificare ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **forgiatura e verniciatura** negli impianti ubicati in Comune di **Luzzara – Via Che Guevara n.28** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.3 – FORNO DI RISCALDO LINEA N.3  
 EMISSIONE N.4 – FORNO DI RISCALDO LINEA N.6  
 EMISSIONE N.5 – FORNO LINEA DI RISCALDO N.5  
 EMISSIONE N.6 – FORNO DI RINVENIMENTO N.1  
 EMISSIONE N.7 – FORNO DI RINVENIMENTO N.2  
 EMISSIONE N.9 – FORNO DI RINVENIMENTO LINEA AUTOMATICA N.1  
 EMISSIONE N.10 – VASCA DI VERNICIATURA N.1  
 EMISSIONE N.11 – FORNO DI ESSICCATURA VERNICIATURA N.1  
 EMISSIONE N.12 – VASCA DI VERNICIATURA N.2  
 EMISSIONE N.14 – VASCA DI VERNICIATURA N.3  
 EMISSIONE N.18 – FORNO DI RINVENIMENTO LINEA AUTOMATICA N.2  
 EMISSIONE N.20 – TAGLIO AL PLASMA  
 EMISSIONE N.21 – TAGLIO AL PLASMA E LEVIGATRICE  
 EMISSIONE N.22 – FORNO DI RISCALDO ROTATIVO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **12 Luglio 2021** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **19 Luglio 2021**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita

comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE	
E1	FORNO DI RISCALDO LINEA N.1	EMISSIONE ELIMINATA						
E3	FORNO DI RISCALDO LINEA N.3	1000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)(3)	
E4	FORNO DI RISCALDO LINEA N.6	950	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(2)(3)	
E5	FORNO DI RISCALDO LINEA N.5	3300	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)(3)	
E6	FORNO DI RINVENIMENTO N.1	800	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)(3)	
E7	FORNO DI RINVENIMENTO N.2	550	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)(3)	
E9	FORNO DI RINVENIMENTO LINEA AUTOMATICA N.1	350	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)(3)	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E10	VASCA DI VERNICIATURA N.1	1500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 3 < 50	(1)
E11	FORNO DI ESSICCATURA VERNICIATURA N.1	300	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	<3 < 50	(1)(4)
E12	VASCA DI VERNICIATURA N.2	1500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 3 < 50	(1)
E14	VASCA DI VERNICIATURA LINEA N.3	6000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 3 < 50	(1)
E17	FORNO DI RISCALDO LINEA N.6	EMISSIONE ELIMINATA					
E18	FORNO DI RINVENIMENTO LINEA AUTOMATICA N.2	160	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)(3)
E19	FORNO DI RISCALDO LINEA N.1	2150	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)(3)
E20	TAGLIO AL PLASMA	11000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	(5)
E21	TAGLIO AL PLASMA E LEVIGATRICE	12000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E22	FORNO RISCALDAMENTO ROTATIVO	DI 4700	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(3)
(1) Per tale emissione, trattandosi di solo aumento delle ore di funzionamento, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 5 del D.Lgs.152/06.							
(2) Per tale emissione, trattandosi di solo aumento delle ore di funzionamento e di ridenominazione della stessa, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 5 del D.Lgs.152/06.							
(3) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro <b>materiale particellare e ossidi di zolfo</b> si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.							
(4) Adeguamento ai limiti della DGR 2236/09 e ss.mm.ii..							
(5) Per tale emissione, trattandosi di spostamento di impianti all'interno dello stabilimento e tenuto conto che tale emissione è già stata autorizzata e sottoposta da parte della Ditta a procedure di autocontrollo, la stessa Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 5 del D.Lgs.152/06.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo e dei COV (come C-Tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano.

3) Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti all'acqua con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.

4) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti devono essere in rapporto diretto con le seguenti velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente e precisamente:

- applicazione manuale 0,4/0,6 m/s  
- applicazione automatica 0,3/0,4 m/s

5) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti all'acqua è fissato in quantità minore o uguale a **21,8 Kg** per un totale di 230 gg/anno pari a **5014 Kg/anno**;

6) I **consumi giornalieri o settimanali o mensili** dei prodotti vernicianti all'acqua utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

7) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente frequenza:

- almeno annuale e limitatamente agli ossidi di azoto per le emissioni n.3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 9 – 18 – 19 - 22.
- almeno annuale per le emissioni n.10 - 11 – 12 – 14 – 20 – 21.

8) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

9) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/50431 del 31/03/2021.

10) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

11) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

12) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.

13) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

## **Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.**

- Le acque reflue oggetto della presente autorizzazione sono costituite da acque di raffreddamento, senza aggiunta di additivi, utilizzate per l'abbassamento della temperatura dei semilavorati metallici, in uscita dai forni di riscaldamento dopo la loro forgiatura, e sono classificate come acque reflue industriali assimilate alle domestiche per qualità/quantità.
- Il raffreddamento dei semilavorati metallici avviene in vasche di ferro della capacità di 12 m<sup>3</sup> ciascuna. Lo svuotamento di tali vasche viene eseguito sporadicamente in quanto l'acqua viene rimessa in circolo per essere riutilizzata più volte.
- I punti di scarico in pubblica fognatura, oggetto della presente autorizzazione, sono indicati nella documentazione presentata, con le sigle S1, S3, S4, S6, S7 ed S9.
- Sono presenti anche punti di scarico di acque reflue domestiche, derivanti dai servizi igienici presenti nello stabilimento, (indicati nella documentazione con le sigle S2, S5 ed S8), di cui al par. 2.2 della D.G.R. 1053/03, anch'essi collettati in pubblica fognatura e, pertanto, non oggetto di autorizzazione in quanto sempre ammessi, purché si osservi il Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore del servizio idrico integrato, come indicato anche al par. 4.1.1 della D.G.R. 1053/03.
- Le acque bianche dei pluviali, non oggetto di autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005, vengono scaricate anch'esse in pubblica fognatura (rete acque bianche) attraverso il punto di scarico denominato S10 nella documentazione presentata.
- L'approvvigionamento idrico relativo al raffreddamento, avviene tramite pozzo, per una quantità media prelevata di 3.800 m<sup>3</sup>/anno a fronte di una quantità riutilizzata di 3.400 m<sup>3</sup>/anno.
- L'approvvigionamento idrico relativo ai servizi igienici, avviene tramite acquedotto, per una quantità media prelevata di 500 m<sup>3</sup>/anno.

### **Prescrizioni**

1. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053/2003.
2. Il pozzetto di ispezione deve essere regolamentare, tale da garantire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
3. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
5. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
6. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
7. Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.

8. E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data **tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 1.
12. Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

### **- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dallo studio di impatto acustico allegato, redatto e firmato da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che l'attività svolta dalla Ditta in oggetto è acusticamente compatibile con i limiti comunali di zona sia in termini di livello ambientale diurno che di livello differenziale.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**